

Sent. n. 25/2023 pubbl. il 18/07/2023

Rep. n. 33/2023 del 18/07/2023

Sent. n. 25/2023

Rev. Trib. Com. n. 6/2023

Cron. n. 486/2023

Rep. n. 33/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE  
SEZIONE FALLIMENTARE  
19-1/2023 P.U.

In composizione monocratica,  
ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 4.5.2023 e successiva integrazione del 5.5.2023;  
sentite le parti all'udienza del 11.7.2023;  
visto l'art. 70, C.C.I.I.;  
osserva quanto segue.

#### Premesso che

- Il sig. PROIETTO ANTONINO, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trova, con ricorso del 27.4.2023 ha presentato istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- con decreto emesso in data 4.5.2023, previa verifica dell'ammissibilità del ricorso, è stata fissata l'udienza del 11.7.2023 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.;
- in data 16.6.2023 il professionista O.C.C., rilevata la presenza di un errore materiale nella determinazione del proprio compenso, ha provveduto a depositare il piano corretto, rappresentando come tale rettifica abbia permesso una riduzione del numero di rate necessarie per garantirne il pagamento integrale, con conseguente maggiori somme disponibili da destinare al ceto creditorio;
- ricevuta la comunicazione del piano proposto, non risultano essere pervenute osservazioni da parte dei creditori, come relazionato dal professionista O.C.C. all'udienza del 11.7.2023;
- in tale ultima sede parte ricorrente ha insistito nell'omologa del piano proposto;
- quest'ultimo, in sintesi, ha disposto:
  - il pagamento integrale dei crediti in prededuzione;
  - il pagamento integrale dei crediti privilegiati;
  - il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 40%;



- la rateizzazione del debito in 80 rate mensili, di cui le prime dieci per un importo pari a € 850,10 destinate a soddisfare i crediti in prededuzione e le successive settanta pari a € 829,40 ciascuna per soddisfare gli altri creditori;
- il versamento degli importi di cui sopra su apposito conto corrente bancario/postale vincolato alla procedura e gestito dal professionista O.C.C., il quale provvederà ai versamenti ai creditori con cadenza semestrale;

#### Osservato che

- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- nella fattispecie in esame, emerge dall'analisi del ricorso e della documentazione ad esso allegato che la situazione debitoria del ricorrente trae la propria origine da obbligazioni dal medesimo contratte per esigenze di natura familiare o comunque personale;
- pertanto, sussiste nel caso in oggetto il requisito soggettivo necessario per potersi procedere al successivo esame del piano proposto, dovendosi attribuire al sig. Proietto, per le ragioni poc'anzi esposte, la qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I.;

#### Considerato che

- ai sensi dell'art. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con "*colpa grave, malafede o frode*";
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento del ricorrente trae origine, essenzialmente, dalle obbligazioni dal medesimo assunte al fine di provvedere ad esigenze di natura familiare, stante la necessità di garantire, a lui solo, sia il mantenimento del proprio nucleo composto dalla moglie e dai due figli, sia alle spese conseguenti alla separazione dall'ex



- coniuge, in primis il mantenimento dovuto alla stessa ed al figlio con essa convivente (cfr. proposta di piano e relazione dell'O.C.C., in particolare pagg. 18-20);
- le difficoltà economiche, invero, iniziano a sorgere nel 2018, allorché l'odierno istante, già separato dalla prima moglie e dunque chiamato agli oneri di mantenimento mensili, subisce un mutamento della propria attività lavorativa, stante sopravvenuti problemi che lo rendono inidoneo a partecipare alle attività operative della caserma presso cui opera e grazie alle quali beneficia di una retribuzione maggiore (cfr. pag. 19 della relazione O.C.C. e documenti allegati); pur nondimeno, a fronte di una contrazione delle entrate mensili, le uscite rimangono invariate, aumentando ulteriormente nel 2019 in seguito alla nascita della seconda figlia avuta dall'attuale moglie;
  - tale situazione induce dunque il sig. Proietto a contrarre prestiti ulteriori al solo fine di garantire il pagamento di quelli precedenti, a loro volta conseguiti al solo scopo di permettere il soddisfacimento delle esigenze familiari tanto del precedente quanto del nuovo nucleo, nonché le spese conseguenti alla pronuncia di divorzio dalla prima moglie;
  - l'insieme di tali fattori, avvalorati sia dai documenti prodotti, sia dalla relazione dell'O.C.C., legittimano quindi l'odierno istante ad accedere alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, potendosi ragionevolmente sostenere che il relativo dissesto economico non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito (trattandosi, essenzialmente, di debiti dal medesimo contratti per soddisfare esigenze familiari ed assunti in un'epoca in cui il relativo reddito appariva idoneo a garantirne la restituzione), quanto piuttosto di un deterioramento finanziario progressivo dovuto a fattori esterni e non prevedibili a priori (il sopravvenuto divorzio dalla moglie ed i successivi problemi di salute che hanno determinato un mutamento della propria attività lavorativa);
  - a tal proposito, infatti, giova evidenziare che il sovraindebitamento, di regola, non è un fenomeno istantaneo e limitato ad un dato periodo di tempo, bensì il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente ad una molteplicità di fattori non necessariamente imputabili al debitore; ne deriva, quindi, che il giudizio sull'eventuale colpa grave del medesimo non possa limitarsi ad una considerazione meramente generale sulla *"consapevolezza del ricorrente a restituire le obbligazioni contratte"*, posto che il medesimo, al tempo della richiesta del finanziamento, ben poteva trovarsi in una situazione tale da poter ragionevolmente confidare nella sua capacità di adempiere ai pagamenti pattuiti (tenuto soprattutto conto, nel caso in oggetto, della circostanza che i debiti con gli istituti di credito sono stati contratti nel 2010, allorché il sig. Proietto, appena separato, poteva contare su uno stipendio mensile adeguato ed idoneo ad onerare gli impegni assunti);
  - in materia, peraltro, non può non osservarsi come la stessa relazione del professionista O.C.C., nella parte relativa all'esame del merito creditizio, abbia evidenziato come, con riferimento sia al finanziamento concesso dalla FINDOMESTIC BANCA S.P.A. nelle date del 13.4.2021 e del 28.12.2021, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 68, comma 3, C.C.I.I., sia emerso che tale creditore non abbia tenuto conto del merito creditizio (cfr. pag. 24 e 25 della relazione); orbene, tale rilievo deve necessariamente coordinarsi sia con l'art. 124 bis T.U.B., a tenore del quale *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*, sia, soprattutto, con l'art. 67, comma 2, C.C.I.I., il



quale, richiamando a sua volta tale ultima norma, dispone". Dal combinato disposto di tali previsioni derivano, per l'effetto, le seguenti conseguenze: da un lato la sussistenza, a carico del soggetto finanziatore, di un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, sicché, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio; dall'altro lato l'impossibilità, per il medesimo creditore che non ha rispettato i principi suddetti, di contestare la convenienza del piano proposto, non potendosi imputare al debitore, il quale abbia richiesto il prestito nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie entrate e confidando nella professionalità del soggetto finanziatore, la responsabilità della violazione dei doveri di cui all'art. 124 bis T.U.B.;

- pertanto, consentire al ricorrente di accedere alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta peraltro in linea con lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore "onesto ma sfortunato" il godimento di una cd. *second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie;

#### Ritenuto che

- ricorre dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
- il ricorrente, come analizzato sopra, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per le seguenti considerazioni;
- invero, emerge dal piano proposto nonché dalla relazione del professionista O.C.C. che il sig. Proietto non è proprietario di alcun bene immobile e che lo stesso risulta titolare, unicamente, di un conto corrente il cui saldo attivo è di poco superiore a € 6.000,00 nonché di un'autovettura marca Hyundai immatricolata nel 2020, per un valore ad oggi stimato in € 20.900,00;
- orbene, posto che, come emerge dall'esame della natura dei crediti, risultano esservi due creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Misilmeri, ne consegue che, in primo luogo, in ipotesi liquidatoria questi ultimi verrebbero soddisfatti con priorità rispetto ai restanti chirografari; aggiungasi poi, in secondo luogo, il carattere aleatorio delle vendite esecutive, le quali, in ipotesi di continui esiti infruttuosi, comportano una progressiva riduzione del prezzo base iniziale, con conseguente rischio, per il ceto creditorio, di veder soddisfatte le proprie pretese in maniera sensibilmente ridotta rispetto al prezzo inizialmente stimato;



- per tali ragioni, dunque, appare non conveniente ricorrere all'alternativa costituita dalla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 ss. CCII, stante non solo la presenza di creditori privilegiati, ma altresì l'alea connessa alle vendite esecutive;
- in conclusione, risultano dunque sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto;

**P. Q. M.**

Visto l'art. 70, C.C.I.I.,

**omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da PROIETTO ANTONINO, nato a Palermo il 15.09.1977, codice fiscale PRTNNN77P15G273Q, nei termini e con le modalità proposte;

**dispone** che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;

**autorizza** il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;

**dispone** che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;

**onera** il professionista O.C.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.;

**dispone** che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata sul sito del Tribunale – apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;

**dichiara** la chiusura della presente procedura.

Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.

Termini Imerese, 12.7.2023

Il Giudice  
Dott.ssa Giovanna Debernardi

